SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1978

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni » **(897-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 505, 506, 507
FEDERICI (*PCI*) 506
FONTANA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 507
SEGRETO (*PSI*), *relatore alla Commissione* 506, 507

« Contribuzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al dopolavoro ferroviario » **(1106)**
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 507, 509, 510
FOSSA (*PSI*) 509
MELIS (*Sin. Ind.*) 509
PISCITELLO (*PCI*), *relatore alla Commissione* 508
SGHERRI (*PCI*) 509
TONUTTI (*DC*) 508, 509

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

A V E L L O N E , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni » (897-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

(*Discussione e approvazione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Segreto di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

S E G R E T O , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in discussione, già approvato dalla Commissione nella seduta del 9 novembre 1977, prevede una ulteriore proroga di cinque anni per la durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni per uso potabile e di irrigazione.

La Camera dei deputati, mantenendo ferma la durata della proroga, ha ritenuto opportuno raccordare il testo del disegno di legge con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 circa le competenze regionali in tale materia.

L'articolo 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce infatti che tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche sono delegate alle Regioni, con particolare riguardo agli aggiornamenti e alle modifiche del Piano regolare generale degli acquedotti, agli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli già trasferiti alle stesse Regioni, nonchè alla determinazione delle tariffe di vendita ed alla ricerca e utilizzazione delle acque sotterranee.

L'ultimo comma dello stesso articolo 90 prevede che nelle suindicate materie le Regioni possono emanare, a partire dal 1° gennaio 1979, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche.

La Commissione affari costituzionali, nel comunicare di non opporsi all'ulteriore *iter* del disegno di legge, ha osservato che il rinvio all'articolo 90 avrebbe dovuto essere più opportunamente riferito al solo ultimo comma, prima ricordato, dell'articolo stesso.

A parte tale osservazione, che attiene però ad un aspetto di ordine formale, il relatore ritiene di poter sollecitare la Commissione ad approvare l'articolo unico di cui consta il disegno di legge, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F E D E R I C I . Onorevole Presidente, intervengo brevemente rifacendomi a quanto detto dal senatore Segreto in ordine all'osservazione formale sollevata in sede consultiva dalla Commissione affari costituzionali.

In effetti, il problema sta tutto nella interpretazione esatta dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 circa le competenze regionali per quanto concerne la materia in esame. Si dice infatti nell'articolo unico che la durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni è ulteriormente prorogata di cinque anni e, a seguito della modificazione introdotta al testo da noi approvato dall'altro ramo del Parlamento, si precisa inoltre che deve essere fatta salva ogni diversa determinazione delle singole Regioni, in applicazione, per l'appunto, dell'articolo 90 del suddetto decreto presidenziale.

Senza leggere testualmente le disposizioni di tale articolo, vorrei fare però rilevare che in esso si dice che tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina, utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione di quelle riservate allo Stato, sono delegate alle Regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e si precisa infine, all'ultimo comma, che « nelle materie precedenti le Regioni possono emanare, a far tempo dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma della Costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ». Ora, poichè malgrado le osservazioni fatte il parere della Commissione affari costituzionali è sostanzialmente favorevole al testo del provvedimento pervenutoci dalla Camera, non è forse opportuno emendarlo nuovamente considerato che, a partire dal 1° gennaio 1979, le Regioni potranno emanare disposizioni per quanto concerne le materie delegate per cui, con ogni probabilità, i problemi dei quali ci preoccupiamo verranno definitivamente risolti.

Non mi pare di aver altro da aggiungere; preannuncio fin d'ora il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge nel

testo approvato dalla Camera. Ho voluto solamente fare qualche breve considerazione per sottolineare che, in realtà, una qualche contraddizione appare, nell'interpretazione dell'articolo 90 del decreto presidenziale n. 616, in rapporto al testo emendato del provvedimento.

Aggiungo infine che, con ogni probabilità, la modificazione approvata dalla Camera si vuole riferire proprio all'ultimo comma del suddetto articolo 90; forse, sarebbe stato preferibile esplicitarlo in modo più chiaro ma. in conclusione, ritengo che possiamo essere d'accordo con il senatore Segreto sul fatto che un'ulteriore discussione sull'argomento si potrebbe risolvere con soluzioni puramente formalistiche.

Pertanto, fatte le precisazioni di cui sopra soprattutto per ragioni di correttezza e per riprendere una questione che, in una precedente riunione della Commissione, avevamo già posta, non mi resta che ribadire il nostro voto favorevole all'approvazione del testo in esame quale ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S E G R E T O , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, rinuncio alla replica non avendo altro da aggiungere a quanto già detto nel corso della mia precedente esposizione.

F O N T A N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Molto brevemente, signor Presidente, per dichiararmi d'accordo con l'ultima parte dell'intervento del senatore Federici e per confermare che, in effetti, alla Camera si è proprio inteso far riferimento al dettato dell'ultimo comma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, a maggior tutela delle competenze regionali; per quanto concerne l'atteggiamento del Governo, in sede di discussione alla Camera è stato fatto presente che la modificazione introdotta al testo del provvedimento approvato dal Senato era pleonastica e che, comunque, doveva essere meglio specificato il riferimento all'ultimo comma del suddetto articolo 90. Comunque, il Governo non ha obiezioni di fondo da fare e si dichiara favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo unico del provvedimento.

Do lettura del primo comma di tale articolo nel testo modificato dall'altro ramo disegno di legge.

« La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53, è ulteriormente prorogata di cinque anni, fatta salva ogni diversa determinazione delle singole regioni, in applicazione dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo comma dell'articolo unico in esame non è stato modificato dalla Camera.

Metto pertanto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

(La seduta è sospesa alle ore 10,35 e viene ripresa alle ore 11; i lavori proseguono in altra sede fino alle ore 12,15).

« Contribuzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al dopolavoro ferroviario » (1106)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di leg-

ge: « Contribuzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al dopolavoro ferroviario ».

Non è ancora pervenuto il richiesto parere della Commissione bilancio che, tuttavia, dovrebbe esserci inviato questa mattina essendo la Commissione stessa riunita per decidere.

Nell'attesa, invito il senatore Piscitello a voler riferire sul disegno di legge.

P I S C I T E L L O , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, nella mia esposizione sarò assai breve essendo il problema al nostro esame di grande semplicità.

Premesso che dobbiamo tener presenti alcune questioni di principio concernenti la necessità di un più generale riordino di tutte le organizzazioni a carattere ricreativo che usufruiscono di contributi statali onde evitare il pericolo di privilegi di tipo corporativo (l'origine di tali organizzazioni, infatti, risale al periodo del regime fascista, quando attraverso dopolavori come quello ferroviario si esercitava sui cittadini un controllo non solo culturale, ma anche politico), nel merito va osservato che siamo di fronte ad un provvedimento che comporta per lo Stato un onere finanziario di scarsa entità. In proposito, anzi, direi che dovrebbe essere competente a decidere la stessa Azienda delle ferrovie dello Stato tenuto conto, soprattutto, delle prospettive di riforma e di riorganizzazione dell'Azienda medesima, oramai nei voti di tutte le parti politiche.

Con il disegno di legge in esame, pertanto, si intende elevare il contributo attualmente previsto a favore del dopolavoro ferroviario in merito alla cui effettiva utilità, del resto, non sarebbe male che il Governo riportasse qui anche l'orientamento dei sindacati. Questo, ripeto, sempre al fine di contrastare pericolose deformazioni di tipo corporativo e talune chiusure settoriali che non gioverebbero, ovviamente, al corretto funzionamento di questa organizzazione che opera all'interno delle Ferrovie dello Stato.

All'articolo 1 del disegno di legge si modifica l'articolo 40 della legge 27 luglio 1967, n. 668, stabilendo che i contributi a favore del dopolavoro ferroviario vengano elevati da lire 60 milioni annui a lire 140 milioni per quanto riguarda la contribuzione fissa e da lire 750 a lire 1.500 per quanto riguarda la contribuzione variabile che ogni dipendente dell'Azienda ferroviaria in attività di servizio, iscritto al dopolavoro, deve versare.

Si precisa che tali contributi, che per il 1976 sono stati complessivamente di lire 193 milioni 837.500 (60 milioni per la parte di contribuzione fissa e 133.837.500 per quella dovuta dai dipendenti), aumenterebbero a lire 397 milioni circa (130 milioni per la parte di contribuzione fissa e 267 milioni circa per quella dovuta dai dipendenti, calcolando in circa 178 mila i dipendenti soci effettivi) e che quindi la differenza ammonterebbe alla cifra di lire 203 milioni circa.

T O N U T T I . 178 mila dipendenti soci effettivi sono moltissimi. I dipendenti delle Ferrovie sono allora tutti iscritti al dopolavoro?

P I S C I T E L L O , *relatore alla Commissione.* Non tutti, perchè non dobbiamo dimenticare che solo chi lo vuole si iscrive al dopolavoro.

Concludendo, onorevole Presidente, in considerazione dell'interesse che i ferrovieri tuttora dimostrano nei confronti di tale organizzazione, interesse comprovato dalla crescente adesione al dopolavoro anche da parte dei familiari e dei pensionati, nonchè dalla opportunità che il tempo libero venga utilmente speso in attività distensive e ricreative, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame ed invito la Commissione a voler fare altrettanto, una volta acquisito il necessario parere della Commissione bilancio.

L'unica raccomandazione che ancora mi permetto di far presente al rappresentante del Governo è di approfondire l'organizzazione di tutti i dopolavori ricreativi cui lo Stato concede contributi, in modo che, ripeto, non si debba essere chiamati ad erogare nuovi stanziamenti a scatola chiusa.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Piscitello per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

T O N U T T I . Mi dichiaro d'accordo con le considerazioni svolte dall'onorevole relatore.

F O S S A . Pur condividendo quanto detto dal senatore Piscitello, devo anche io ribadire che tutta la materia relativa all'organizzazione ed al funzionamento dei dopolavoro deve essere rivista in maniera organica e completa.

Non so quanti siano i dopolavoro ferroviari che possono usufruire dell'intervento dello Stato in base al disposto della legge del luglio 1967, n. 668, ma certamente bisogna rendersi conto che in un momento tanto difficile per la vita economica del paese potrebbe aprirsi una breccia, nell'erogazione dei contributi ai dopolavoro ferroviari, forse non opportuna.

Detto questo, naturalmente, mi associo alla proposta del relatore di approvazione del disegno legge.

S G H E R R I . Sono d'accordo con la relazione del senatore Piscitello, pur riservandomi di ascoltare quanto dirà la 5ª Commissione. Senza dubbio, sorgeranno perplessità o incertezze; credo, però, che il problema sollevato dal collega Piscitello sia un problema reale su cui, prendendo anche le mosse da questo modesto disegno di legge, dovremmo rivolgere una sollecitazione al Governo. Credo, inoltre, che nessuno di noi può essere l'erede di quegli strumenti deteriori e negativi quali furono concepiti i dopolavoro, ma è chiaro che, pur essendo questi strumenti oggi trasformati e rapportati a funzioni molto più democratiche e nobili del passato, una riorganizzazione di questi organismi può essere attuata. Abbiamo il dopolavoro ferroviario; poi, c'è un qualcosa di simile come l'organizzazione delle poste e telegrafi; poi, ancora, c'è il Ministero della difesa che oggi, giustamente, arricchisce il dopolavoro anche con attività culturali, ricreative e formative per i soldati di leva.

L'impressione generale che se ne ricava è un compartimento stagno, una paratia assoluta tra le iniziative, gli indirizzi e le attività culturali dei diversi Ministeri in questa direzione. C'è, quindi, l'esigenza di una riflessione e di una riorganizzazione d'assieme di questo impegno e di questo orientamento da parte del Governo. Poi, c'è la peculiarità della situazione propria delle Ferrovie dello Stato. È abbastanza strano che un bilancio come quello dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non contempli stanziamenti in questa direzione. Anche su questo bisogna riflettere, perchè non vedo come un'azienda non debba portare avanti nel suo programma e nella sua visione di impegni e d'assieme anche questo settore, nobilitandolo molto di più di quanto non lo sia oggi. Infatti, dalle notizie, parziali e insufficienti che ho, a me pare purtroppo che l'attività di questi dopolavoro ferroviari si sviluppi prevalentemente attraverso le mense ed i ristoranti per il personale che lavora *in loco* e che l'attività culturale, ricreativa e sportiva sia una cosa abbastanza limitata e saltuaria per la indisponibilità di fondi.

Poi, ci sarebbe da vedere come questi strumenti sviluppano la partecipazione democratica, sia alla gestione sia alla elaborazione dei programmi da parte dei lavoratori, in maniera diretta o attraverso l'organizzazione sindacale. Resta sempre il problema degli stanziamenti e non c'è dubbio che sarebbe più opportuno che questi stanziamenti fossero fatti anzichè attraverso le leggine, che poi giungono sempre in ritardo a coprire insufficienze e *deficit* di bilancio, attraverso un programma ed un bilancio più organici dell'Azienda delle Ferrovie.

M E L I S . L'approvazione dei colleghi mi suggerisce riflessioni che vanno un pochino oltre questa compartimentazione delle strutture organizzative, circa il godimento del tempo libero da parte del lavoratore; compartimentazione che finisce coll'avvantaggiare coloro che hanno una occupazione, un lavoro, un rapporto di dipendenza con

l'ente pubblico che paga loro questo tipo di beneficio; mentre ne restano escluse altre vastissime categorie di lavoratori. Per cui, come dicevano ed il relatore ed il collega Sgherri, si accentua il fenomeno del corporativismo e dello scollegamento fra le diverse categorie di lavoratori e si favoriscono chiusure che non giovano certo allo ampliamento dell'area democratica e all'integrazione dei lavoratori delle diverse categorie fra di loro. Certo, non si può pensare di riformare questa materia attraverso una leggina e perciò anch'io esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge. Vorrei, però, sottolineare l'opportunità che il Governo riveda tutta questa materia onde evitare che si perpetui un tipo di gestione del denaro pubblico, volta all'utilizzazione del tempo libero, che escluda da questi benefici settori molto ampi del lavoro dipendente.

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare il relatore di raccogliere i suggerimenti dei colleghi che sono qui emersi e, in sede di replica, se avremo il parere favorevole della 5ª Commissione, di rappresentare al Governo le raccomandazioni ed i suggerimenti dei colleghi.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT GIULIO GRAZIANI